Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Lunedì, 29 novembre 1926** — **Numero 275**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessadria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria « Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Intern.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano. *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *I. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: (*). — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *G. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO

I signori abbonati alla GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia sono vivamente pregati di rinnovare al più presto, e non oltre il 25 dicembre del corrente anno, l'abbonamento per il 1927, tenendo presente che a decorrere dal 1° gennaio 1927 sarà sospeso l'invio della « Gazzetta » a tutti coloro che non avranno adempiuto a tale formalità entro il termine suddetto. Giova anche avvertire che l'Amministrazione della « Gazzetta » non può garentire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati i quali rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Società anonima per la ferrovia Mantova-Modena, in Torino: Elenco delle obbligazioni estratte il 17 novembre 1926, e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C., in Genova:
Elenco delle obbligazioni di seconda e seconda serie A sorteggiate nella 18ª estrazione del 20 novembre 1926.
Elenco delle obbligazioni di seconda e seconda serie A sorteggiate nelle prime 17 estrazioni e non ancora presentate per il rimborso.

Società sicula imprese elettriche, in Palermo: Elenco delle obbligazioni 4.50 per cento sorteggiate il 22 novembre 1926 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso

Manifattura Rotondi, in Milano: Distinta delle obbligazioni estratte, rimborsabili dal 1° gennaio 1927, e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentare per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2261.

REGIO DECRETO 23 luglio 1926, n. **1964**.

Convenzione con l'Istituto dei ciechi di S. Alessio all'Aventino per la istituzione ed il funzionamento presso l'istituto stesso della Regia scuola di metodo per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 novembre 1925, n. 2483;

Vista la Convenzione tra l'Istituto dei ciechi di S. Alessio all'Aventino ed il Regio provveditore agli studi di Roma in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione in data 30 aprile 1926 per la istituzione ed il funzionamento presso l'Istituto stesso della Regia scuola di metodo per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la convenzione in data 30 aprile 1926, registrata all'ufficio del **registro di Roma addì 20 maggio 1926**, stipulata tra il Provveditore agli studi di Roma in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione e **l'Istituto dei ciechi di S. Alessio all'Aventino in Roma per la istituzione ed il funzionamento della Regia scuola di metodo per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi, a tutti gli effetti del R. decreto 15 novembre 1925, n. 2483.**

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 23 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 157. — COOP

Convenzione.

Fra l'Istituto dei ciechi di S. Alessio sull'Aventino, rappresentato dal prof. comm. Romeo Roselli, **membro della** Commissione amministratrice da questa **delegato espressamente** con deliberazione 10 febbraio 1926, ed il **Ministro della** pubblica istruzione, rappresentato dal R. Provveditore agli studi di Roma, conte comm. dott. Francesco **Salimei, si conviene** quanto appresso:

Art. 1.

L'Istituto dei ciechi di S. Alessio all'Aventino **assume** l'obbligo del mantenimento della R. Scuola di **metodo per** gl'insegnanti e maestri istitutori dei ciechi, **in conformità** di quanto stabilisce l'art. 1 del R. decreto **15 novembre 1925**, n. 2483.

Art. 2.

I locali necessari alla Scuola saranno forniti **dall'Istituto** predetto, il quale assume a suo totale carico la **spesa relativa** all'arredamento, all'illuminazione, **al riscaldamento** e apprestarà inoltre il materiale didattico e scientifico, nonchè il fabbisogno per spese di ufficio e quanto altro sia **necessario** per il funzionamento della Scuola.

Art. 3.

Al personale direttivo, insegnante e di servizio, provvederà il Ministero ai sensi e nei limiti del citato R. decreto **15** novembre 1925, n. 2483.

Art. 4.

Il Ministero della pubblica istruzione si obbliga a **corrispondere** all'Istituto di S. Alessio un contributo annuo di L. 20,000.

Art. 5.

La presente convenzione avrà la durata di un anno a partire dal 1° ottobre e si intenderà confermata qualora non sia denunciata entro il luglio 1926 da una delle due parti.

Nel caso che la convenzione non si rinnovi, l'Istituto di S. Alessio si obbliga a consegnare tutto il materiale mobile acquistato per la Scuola di metodo, all'Istituto che farà la nuova convenzione.

Art. 6.

Le spese della presente convenzione sono a carico dell'Ente.

Roma, addì 30 aprile 1926.

Per l'Istituto dei ciechi: prof. ROMEO ROSELLI.

Il R. Provveditore agli studi: FRANCESCO SALIMEI.

Il segretario capo dell'Ufficio scolastico: A. DE FINA.

Registrato a Roma, li 20 maggio 1926, al n. **21028**, atti **privati**, vol. 352.

Numero di pubblicazione 2262.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1926, n. 1955.

Autorizzazione al comune di San Giorgio sotto Taranto a mutare la propria denominazione in « San Giorgio Jonico ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduta la domanda con cui il sindaco di San Giorgio sotto Taranto, in esecuzione della deliberazione 13 agosto 1924 del Consiglio comunale, chiede che il nome del Comune sia mutato in « San Giorgio Jonico »;

Veduto il parere favorevole espresso dalla Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Taranto, con i poteri del Consiglio provinciale, nell'adunanza 14 ottobre 1924;

Veduta la lettera 11 ottobre 1926, n. 346.186, con cui il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) dichiara che, nei riguardi dei servizi da esso dipendenti, nulla osta al richiesto cambiamento di denominazione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di San Giorgio sotto Taranto è autorizzato a mutare la propria denominazione in « San Giorgio Jonico ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 147. — COOP

Numero di pubblicazione 2263.

REGIO DECRETO 4 novembre 1926, n. 1956.

Organico del personale insegnante ed amministrativo della Regia facoltà di scienze economiche e commerciali di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1328, che istituisce in Firenze la Regia facoltà di scienze economiche e commerciali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I posti di professore di ruolo di materie fondamentali nella Regia facoltà di scienze economiche e commerciali di Firenze sono stabiliti nel numero di otto.

Art. 2.

La pianta organica del personale amministrativo della Regia facoltà di scienze economiche e commerciali di Firenze comprende:

1 segretario capo;
1 segretario;
1 applicato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 148. — COOP

Numero di pubblicazione 2264.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1926, n. 1958.

Proroga ed estensione dei poteri del Regio commissario presso l'Istituto per le case popolari di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318, per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;

Visto il R. decreto 20 giugno 1920, n. 995, che riconosce come ente morale l'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo, e ne approva lo statuto organico;

Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1641, con il quale fu provveduto allo scioglimento del Consiglio di amministrazione e alla nomina di un amministratore provvisorio nella persona del signor Stefano Boscogrande fu Giov. Battista, barone di Carcaci;

Visti i successivi Regi decreti 11 aprile e 17 giugno 1926, n. 1267, con i quali vennero prorogati, fino al 30 settembre 1926, i poteri dell'amministratore provvisorio;

Considerato che, entro il termine suddetto, il Commissario straordinario non ha potuto espletare completamente il compito demandatogli e che per rendere possibile il riordinamento dell'ente si rende necessario estendere i poteri del Commissario in rapporto ad eventuali modifiche dello statuto organico;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al signor Stefano Boscogrande, barone di Carcaci, Commissario straordinario per la gestione temporanea dell'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo, vengono conferiti tutti i poteri spettanti al Consiglio di amministrazione dell'Istituto, e quelli spettanti all'assemblea generale limitatamente all'approvazione dei regolamenti interni ed alla delibera di modifiche dello statuto organico.

Art. 2.

I poteri conferiti al predetto Commissario avranno termine il 31 gennaio 1927.

Art. 3.

Per tutta la durata della gestione straordinaria l'Istituto corrisponderà al Commissario una indennità giornaliera che sarà fissata dal Prefetto di Palermo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 150. — COOP

Numero di pubblicazione 2265.

REGIO DECRETO 13 agosto 1926, n. **1960**.

Modificazioni ed aggiunte al regolamento per l'esecuzione della legge sulla costituzione del Parco Nazionale dell'Abruzzo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 257, convertito nella legge 12 luglio 1923, n. 1511, riguardante la costituzione del Parco Nazionale dell'Abruzzo;
Visto il successivo R. decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 69, col quale vennero apportate talune modifiche ed aggiunte al suindicato Regio decreto;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2388, col quale è stato ampliato il perimetro del detto Parco Nazionale;
Ritenuta la necessità di apportare talune aggiunte e modificazioni al regolamento per l'esecuzione della citata legge, approvato con R. decreto 27 settembre 1923, n. 2124;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la giustizia, per i lavori pubblici e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 1 del regolamento sopra citato è sostituito il seguente:
« Il confine perimetrale del Parco e i divieti, di cui all'art. 4 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 257, saranno indicati mediante pubblici e permanenti avvisi in ciascun capoluogo dei Comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nel Parco.
« Tali avvisi saranno affissi anche nei Comuni limitrofi di Villetta Barrea, San Donato Val di Comino, Trasacco, Luco dei Marsi e Scanno, ed all'esterno delle stazioni ferroviarie di Avezzano, Pescina, Carritto-Ortona, Anversa-Scanno, Alfedena e Cassino.
« Per la segnalazione dei predetti divieti, agli effetti dell'art. 712 del Codice civile e dell'art. 428 del Codice penale, saranno apposte tabelle con la semplice scritta « Parco Nazionale dell'Abruzzo », sul perimetro del territorio nei punti di intersezione del perimetro con ciascuna delle strade di accesso ».

Art. 2.

All'art. 16 del regolamento anzi citato è sostituito il seguente:
« Nessun risarcimento è dovuto dall'ente per danni che fossero arrecati dagli orsi e dagli altri rapaci che vivono nel territorio del Parco.
« Qualora gli orsi o altre specie di selvaggina si accrescano in numero eccessivo, la Commissione potrà consentirne la caccia o la cattura, per un determinato numero di capi e con le condizioni che si riterranno opportune ».

Art. 3.

All'art. 29 è sostituito il seguente:
« La Commissione amministratrice si riunisce in seduta ordinaria una volta ogni sei mesi e in seduta straordinaria quando il presidente o il Comitato esecutivo ne deliberino la convocazione.
« Nelle sedute ordinarie esamina la relazione del Comitato, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e delibera sulle altre provvidenze riguardanti il funzionamento ed il miglioramento dell'istituzione.
« Le riunioni saranno valide se sarà presente la metà più uno dei componenti e le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti.
« In seconda convocazione, che può tenersi ad un'ora dalla prima, le riunioni saranno valide se saranno presenti almeno cinque membri e il presidente o il vice-presidente. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o del vice-presidente.
« La Commissione sarà convocata con avviso scritto 10 giorni avanti alla data fissata per la riunione. All'avviso sarà allegato l'ordine del giorno.
« In caso di urgenza la Commissione potrà essere riunita telegraficamente 48 ore prima.
« Alle sedute della Commissione saranno invitati ad intervenire anche il direttore del Parco ed il tecnico forestale, salvo i casi in cui il loro intervento non sia ritenuto necessario ».

Art. 4.

All'art. 28 è sostituito il seguente:
« Le funzioni del presidente e della Commissione amministratrice sono gratuite, come pure quelle dei componenti il Comitato.
« Soltanto ai componenti che non risiedano in Roma e che intervengano alle sedute sarà corrisposta una indennità di L. 70 oltre al rimborso del biglietto ferroviario di prima classe e della spesa di viaggio su vie ordinarie.
« Identico trattamento verrà usato ai componenti della Commissione e del Comitato nei casi in cui sarà ad essi affidata una speciale missione fuori della loro residenza abituale ».

Art. 5.

All'art. 32 è sostituito il seguente:
« Il Comitato sarà convocato dal presidente a Roma o nel territorio del Parco.
« Al Comitato sono demandate tutte le funzioni di ordinaria amministrazione dell'ente e le altre espressamente previste dal presente regolamento. Esso ha facoltà di prendere tutti i provvedimenti di urgenza relativamente al personale,

all'ordinamento ed alla amministrazione del Parco, con l'obbligo di riferirne alla Commissione nella prima adunanza successiva.

« Provvede alla assegnazione di premi speciali da conferirsi agli agenti ed agli eventuali denunciatori di animali uccisi o feriti.

« Il Comitato ogni anno presenterà alla Commissione amministratrice una relazione della gestione morale e finanziaria del Parco.

« Alle sedute del Comitato saranno invitati ad intervenire anche il direttore del Parco ed il tecnico forestale, salvo i casi in cui il loro intervento non sia ritenuto necessario.

« Il presidente della Commissione resta in carica, con i propri poteri e con quelli del Comitato, sino a quando la Commissione stessa, rinnovata per effetto del 2° comma dell'art. 12 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 257, non avrà rieletto il presidente ed il Comitato ».

Art. 6.

All'art. 35 è sostituito il seguente:

« Per il pagamento delle minute spese il Comitato esecutivo potrà deliberare che vengano anticipate somme, nella misura che sarà ritenuta necessaria, al segretario contabile, al direttore del Parco ed al tecnico forestale.

« L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione dei rendiconti e dei relativi documenti giustificativi ».

Art. 7.

All'art. 39 è sostituito il seguente:

« Il tecnico forestale del Parco cura la esecuzione dei deliberati della Commissione e del Comitato esecutivo per quanto riflette i servizi tecnici forestali e pascolativi.

« Egli dovrà, fra l'altro, invigilare sui boschi ed i pascoli del territorio del parco, studiare i progetti di rimboschimento o di tagli di alberi, curare la protezione della flora, proporre i miglioramenti anche estetici da apportare alle zone boschive.

« Può essere autorizzato a valersi dell'opera di un avventizio per il servizio di ufficio. L'emolumento dell'avventizio è fissato dal Comitato.

« Il tecnico forestale ha la residenza abituale a Pescasseroli. Il Comitato può ordinare che il tecnico risieda temporaneamente anche in altra località ».

Art. 8.

All'art. 40 è sostituito il seguente:

« Il tecnico forestale viene nominato, con le norme che regolano l'impiego privato, dalla Commissione dell'ente tra coloro che posseggono i requisiti di cui all'art. 159 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

« Lo stipendio del tecnico forestale viene fissato con l'atto di nomina, e sarà pagato a rate mensili posticipate al lordo di ritenute.

« Le indennità e le spese di viaggio da rimborsarsi per missioni e sopraluoghi sono quelle stesse stabilite nel titolo seguente per il direttore del Parco ».

Art. 9.

All'art. 41 è sostituito il seguente:

« Il direttore del Parco cura l'esecuzione dei deliberati della Commissione e del Comitato esecutivo per quanto riflette tutti i servizi del Parco, eccettuati quelli tecnici, forestali e pascolativi.

« Egli dovrà fra l'altro studiare i provvedimenti più idonei per lo sviluppo del Parco, per la conservazione della fauna, per l'incremento del turismo e dell'industria alberghiera e per la propaganda, presentando le opportune proposte al Comitato esecutivo. Può valersi dell'opera dell'avventizio assegnato al tecnico forestale ovvero può ottenere dal Comitato la facoltà di assumerne uno per le esigenze del proprio servizio.

« Il direttore ha la residenza abituale a Pescasseroli. Il Comitato può ordinare che il direttore risieda temporaneamente anche in altra località ».

Art. 10.

All'art. 43 è sostituito il seguente:

« Il direttore del Parco è nominato dalla Commissione amministratrice dell'ente fra le persone che abbiano riconosciuta attitudine e particolare idoneità alla funzione.

« L'assunzione è fatta secondo le norme della legge sull'impiego privato, ma può essere fatta rinuncia al periodo di prova.

« Godrà di uno stipendio da fissarsi dalla Commissione all'atto della nomina, pagabile a rate mensili posticipate al lordo di ogni ritenuta.

« Godrà, altresì, del rimborso delle spese di viaggio in ferrovia (1ª classe) e su vie ordinarie, oltre la diaria di lire settanta (L. 70) ogni volta che debba assentarsi dalla sede per ragioni di servizio.

« Per i sopraluoghi nel territorio del Parco spetta al direttore il solo rimborso della spesa effettiva sostenuta per l'uso dei mezzi di cui abbia dovuto servirsi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO — GIURIATI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, *foglio* 152. — COOP

Numero di pubblicazione 2266.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1926, n. 1959.

Proroga di poteri del Commissario dell'Istituto Case popolari livornesi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 10 e 12 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;

Visti i Regi decreti 3 gennaio 1926, n. 109; 4 marzo 1926, n. 648, e 25 giugno 1926, n. 1307, che nominano Commissario straordinario presso l'Istituto Case popolari livornesi, in Livorno, il cav. uff. dott. Enrico Trinchieri, con l'incarico di provvedere alla ricostituzione degli organi amministrativi dell'Istituto stesso ed alla revisione dello statuto entro il mese di settembre 1926;

Considerato che il predetto Commissario non ha potuto esaurire il compito affidatogli;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine assegnato ai poteri conferiti al cav. uff. dottor Enrico Trinchieri, quale Commissario dell'Istituto Case popolari livornesi, con il R. decreto 25 giugno 1926, n. 1307, è prorogato di quattro mesi.

Art. 2.

Per tutta la durata della gestione straordinaria al detto Commissario l'Istituto corrisponderà una indennità giornaliera di L. 30.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 151. — COOP

Numero di pubblicazione 2267.

REGIO DECRETO 14 novembre 1926, n. 1961.

Proroga della data di applicazione della tassa sul diritto demaniale sulla lirica e sulla prosa di dominio pubblico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 1;
Visto l'art. 34 della legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore e gli articoli 9 e 25 del relativo regolamento 15 luglio 1926, n. 1369;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'applicazione del disposto dell'art. 34 della legge 7 novembre 1925, n. 1950, è rinviata al 15 novembre 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 153. — COOP

Numero di pubblicazione 2268.

REGIO DECRETO 10 ottobre 1926, n. 1954.

Erezione in ente morale della Società « Assistenza pubblica bergamasca », in Bergamo.

N. 1954. R. decreto 10 ottobre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Società intitolata « Assistenza pubblica bergamasca », di Bergamo, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1926.

Numero di pubblicazione 2269.

REGIO DECRETO 20 agosto 1926, n. 1965.

Contributo scolastico del comune di Arzignano.

N. 1965. R. decreto 20 agosto 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Arzignano della provincia di Vicenza deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, viene fissato in L. 44,932.08, a decorrere dal 1° gennaio 1925.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1926.

Numero di pubblicazione 2270.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1926, n. 1962.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio di Salemi.

N. 1962. R. decreto 21 ottobre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio ginnasio di Salemi viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1926.

Numero di pubblicazione 2271.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1926, n. 1963.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Federico Cesi », in Roma.

N. 1963. R. decreto 21 ottobre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Federico Cesi », in Roma, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1926.

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1926.
Norme e facilitazioni ai funzionari civili e militari dello Stato per la sottoscrizione al prestito nazionale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, col quale è autorizzata l'emissione di un prestito nazionale consolidato 5 per cento, per provvedere al consolidamento del debito fruttifero, a breve termine, dello Stato, ed è stabilito che i titoli del detto prestito siano anche offerti in pubblica sottoscrizione;
Veduto il decreto Ministeriale 15 novembre 1926, contenente norme per la sottoscrizione suddetta;
Ritenuta la opportunità di facilitare, ai funzionari dello Stato, la partecipazione alla sottoscrizione con opportuna rateazione;

Determina:

Art. 1.

Ai funzionari civili e militari dello Stato, per la sottoscrizione al prestito nazionale creato col R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, è consentito il versamento in quattordici rate mensili, per quote individuali non inferiori alle L. 200, nè superiori alle L. 10,000 di capitale nominale.

Art. 2.

I fiduciari dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego raccolgono le adesioni degli impiegati dei rispettivi uffici e le trasmettono ai cassieri centrali dei Ministeri o delle Amministrazioni autonome, e, per le Amministrazioni provinciali o regionali, ai funzionari che saranno all'uopo delegati.
I cassieri e i funzionari delegati effettueranno presso la Banca d'Italia la sottoscrizione per l'importo totale delle adesioni raccolte.

Art. 3.

L'importo della somma sottoscritta è, a cura dei cassieri e dei funzionari incaricati, trattenuto sullo stipendio dei singoli funzionari in ragione di L. 6.25 mensili per ogni cento lire di valore nominale, a cominciare dal novembre 1926 e fino al dicembre 1927.
L'ultima rata resta ridotta a L. 5.75 per regolazione di interessi.
I funzionari che riscuotono direttamente in tesoreria i propri stipendi versano mensilmente le proprie quote al funzionario incaricato della raccolta dei fondi, ai sensi dell'articolo 2.

Art. 4.

I cassieri e gli altri funzionari incaricati provvedono, entro la fine di ciascun mese, al versamento globale, alla Banca d'Italia, della somma trattenuta o raccolta.

Art. 5.

In corrispondenza dei versamenti completati alla fine del 1927 ed in relazione all'effettuato conguaglio degli interessi, sarà provveduto alla consegna dei titoli sottoscritti con annessa cedola del secondo semestre 1927, scadente il 1° gennaio 1928.

Art. 6.

E' consentita l'applicazione delle norme portate dal presente decreto anche per altre speciali sottoscrizioni, alla cui raccolta vengano autorizzati, dal Ministro per le finanze, gli istituti parastatali.

Roma, addì 27 novembre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1926.
Attivazione del nuovo catasto per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Caserta e Maddaloni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;
Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;
Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto e per la esecuzione delle relative volture catastali;
Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76 per la conservazione del nuovo catasto;
Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;
Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto negli uffici distrettuali delle imposte dirette di Caserta e Maddaloni;

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 15 novembre 1926 per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Caserta e Maddaloni, e da tale data cesserà per i detti uffici la conservazione del catasto preesistente.
Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 ottobre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1926.
Istituzione di una Regia agenzia consolare a Chiasso.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare alla residenza di Chiasso alla dipendenza del Regio consolato generale a Lugano.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 novembre 1926.

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1926.
Accettazione di dimissioni di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 13 aprile 1926, col quale venne autorizzato a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano il signor Frangi Clemente fu Luigi;

Considerato che detto agente di cambio ha rassegnato le dimissioni in data 9 ottobre 1926;

Decreta:

Con effetto dal 9 ottobre 1926 sono accettate le dimissioni rassegnate dall'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano signor Frangi Clemente fu Luigi.

Roma, addì 20 novembre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 20.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 340 — Data della ricevuta: 1° settembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione della ricevuta: Carlozzi Giovannicola per conto di Del Vecchio Gilda — Titoli del debito pubblico: al portatore 16 — Ammontare della rendita: L. 1750 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 30 ottobre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 27 novembre 1926.

Francia	85.13	New York	23.664
Svizzera	456.12	Dollaro Canadese	23.54
Londra	114.785	Oro	456.60
Olanda	9.42	Belgrado	42 —
Spagna	357.75	Budapest (pengő)	0.033
Belgio	3.304	Albania (Franco oro)	4.54
Berlino (Marco oro)	5.63	Norvegia	6.175
Vienna (Schillinge)	3.32	Polonia (Sloty)	—
Praga	70.40	Rendita 3,50 %	63.90
Romania	13 —	Rendita 3.50 % (1902)	57 —
Russia (Cervonetz)	122.90	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso Argentino oro	22 —	Consolidato 5 %	84.55
Peso Argentino carta	9.68	Obbligazioni Venezie 3.50 %	63.85